

COVID-19

Comunicato stampa del 20 marzo 2020

Banca d'Italia – Proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l'impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano

Prime precisazioni

La Banca d'Italia ha annunciato una serie di misure volte ad agevolare lo svolgimento delle attività di *compliance* da parte di banche e di intermediari non bancari vigilati, in presenza delle difficoltà emerse a seguito dall'emergenza sanitaria in corso.

In linea con le iniziative assunte dall'Autorità Bancaria Europea e dalla Banca Centrale Europea, la Banca d'Italia ha deciso di concedere una proroga dei termini (e altre misure temporanee che trovano applicazione anche per le banche significative), in relazione ad alcuni obblighi, riguardanti la struttura organizzativa, i requisiti patrimoniali e la normativa antiriciclaggio.

La dilazione dei termini riguarda tanto obblighi ricollegabili alla approvazione da parte dell'organo con funzione di supervisione strategica dei soggetti obbligati quanto obblighi ricollegabili alla trasmissione all'Autorità di Vigilanza.

- ◆ Una dilazione di **60 giorni** si applica agli adempimenti in materia di:
 - ICAAP/ILAAP per banche (incluse le succursali in Italia di banche extracomunitarie non aventi sede in Canada, Giappone, Svizzera e Stati Uniti d'America; cfr. circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo III, Capitolo 1, Sezione 1), società di intermediazione mobiliare (di seguito "SIM") e ICAAP per intermediari finanziari ex articolo 106 TUB (di seguito "IF"). La scadenza era originariamente fissata al 30 aprile.
 - piani di risanamento, relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche (incluse le succursali in Italia di banche extracomunitarie) e IF. La scadenza era originariamente fissata al 30 aprile.

- relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, società di gestione del risparmio (“SGR”), società di investimento a capitale fisso (“SICAF”), società di investimento a capitale variabile (“SICAV”). La scadenza era originariamente fissata al 31 marzo.
Relazioni sulla struttura organizzativa per istituti di pagamento (di seguito “IP”) e istituti di moneta elettronica (“IMEL”) (ove dovuta per interventi organizzativi rilevanti). La scadenza era originariamente fissata al 30 aprile.
- autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario a carico di a) banche italiane, b) succursali in Italia di banche comunitarie, c) SIM; d) succursali in Italia di imprese di investimento quando i soggetti elencati svolgano la funzione di depositario ai sensi dell’articolo 47 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (cfr. Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, Titolo VIII, Capitolo I, Sezione IV). La scadenza era originariamente fissata al 31 marzo.
- relazione della funzione antiriciclaggio comprensiva dell’attività di autovalutazione dei rischi relativa al 2019. Si ricorda che tale adempimento riguarda: a) banche; b) SIM; c) SGR; d) SICAV; e) SICAF; f) IF; g) IMEL; h) IP; i) le succursali insediate in Italia di intermediari bancari e finanziari aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro paese comunitario o in un paese terzo; l) le banche, gli IP e gli IMEL aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro tenuti a designare un punto di contatto centrale in Italia ai sensi dell’articolo 43, comma 3, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231; m) le società fiduciarie iscritte nell’albo previsto ai sensi dell’articolo 106 TUB; n) i confidi; o) i soggetti eroganti micro-credito, ai sensi dell’articolo 111 TUB. La scadenza era originariamente fissata al 30 aprile.
- adeguata verifica ai sensi del Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in particolare, con riferimento al recupero dei dati della clientela già acquisita (cfr. Provvedimento della Banca d’Italia del 30 luglio 2020 di emanazione delle “Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”). La scadenza era originariamente fissata al 30 giugno 2020 e in seguito alla deroga è differita al 29 agosto 2020.
- relazione sul rispetto degli obblighi in materia di deposito e sub-deposito degli strumenti della clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria del “Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del TUF” adottato con provvedimento della Banca d’Italia del 5 dicembre 2019 (cfr. articolo 2, comma 2 del regolamento e relativo provvedimento di emanazione) da parte degli intermediari che prestano servizi di investimento. La scadenza era originariamente fissata al 30 giugno.
- ◆ È previsto il differimento di **150 giorni** della trasmissione della prima Relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche (cfr. circolare della Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo 4, Sezione VII). La scadenza era originariamente fissata al 30 aprile.
- ◆ È concessa una dilazione di **60 giorni** per le risposte da fornire alle consultazioni normative in corso (i termini per le consultazioni che saranno avviate nei prossimi giorni saranno prolungati).

La Banca d'Italia, inoltre, ha comunicato il **differimento del termine per l'invio dell'aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati da parte delle banche meno significative al 30 giugno**. Tali nuovi termini includono il periodo di sospensione previsto dall'articolo 103 del Decreto-Legge n. 18/2020 (rubricato "*Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza*") qualora la documentazione riguardi procedimenti amministrativi della Banca d'Italia.

Come specificato nel *comunicato stampa del 20 marzo 2020*, le banche meno significative, nonché gli intermediari non bancari potranno operare temporaneamente al di sotto del livello della *Componente target* assegnata a esito del processo *SREP (Pillar 2 Guidance - P2G)*, del *buffer di Conservazione del capitale (CCB)* e del *Coefficiente di copertura della liquidità (LCR)*. Al verificarsi di queste circostanze, la Banca d'Italia valuterà i piani di riallineamento che saranno presentati dagli intermediari.

La Banca d'Italia ha precisato inoltre che sono in corso:

- ◆ la riprogrammazione del calendario delle ispezioni *in loco*;
- ◆ la valutazione circa l'introduzione di margini di flessibilità relativi ai termini di invio delle segnalazioni di vigilanza e Centrale dei rischi, anche in coordinamento con le Autorità di Vigilanza Europee.

Il *comunicato stampa del 20 marzo 2020* si conclude con la raccomandazione per le banche meno significative e gli altri intermediari vigilati a una revisione dei piani di continuità operativa che tenga conto di azioni che potranno essere intraprese per minimizzare i rischi connessi alla epidemia da COVID-19.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati

- ◆ **Dott. Lorenzo Banfi:** lorenzo.banfi@studiopirola.com